



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **27** Del **03/05/2018**

OGGETTO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

Il giorno **03/05/2018** alle ore **20:30** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	CORTI ROBERTO	X		14	PASQUALI FRANCESCO		X
2	TACCAGNI ACHILLE	X		15	BERETTA MARCO	X	
3	SICURELLO MARTA	X		16	MARIANI SERGIO	X	
4	HUELLER DARIO		X	17	ZANELLO MASSIMO	X	
5	ALBERTI ALESSIO	X		18	VILLA ANDREA	X	
6	RICCHIUTI MARIALUISA		X	19	LO RE GRETA		X
7	CICCHETTI ROCCO	X		20	GHEZZI LUCA	X	
8	RUSSI ANGELO	X		21	COMMATTEO DANIELE MARIO	X	
9	ARIENTI JENNY	X		22	BARLOZZETTI CARLOTTA	X	
10	RAVASI MARIANGELA	X		23	MONTRASIO SARA	X	
11	PEREGO SARA	X		24	PACE LUCA	X	
12	SMIRAGLIA ANNUNZIATA	X		25	GARGIULO SIMONE		X
13	SALA STEFANO AMBROGIO	X					

Risultano presenti N° **210** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **4** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Cicchetti Rocco**,

Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa la parola all'Ass. Borgonovo che chiede di poter presentare per conto della Giunta un emendamento alla proposta di delibera licenziata dalla competente Commissione. Alle ore 21.25 il Presidente sospende la seduta per permettere al Segretario Generale una valutazione in merito all'ammissibilità degli emendamenti proposti.

Entra il Cons. Pasquali. Consiglieri presenti in aula n. 21.

Alle ore 21.41 il Presidente dichiara riaperta la seduta e comunica che l'emendamento proposto dalla Giunta è ammissibile in quanto non è richiesto un ulteriore parere tecnico;

Si chiede all'Ass. Borgonovo di leggere l'emendamento proposto, che viene così declinato:

- concludere il capoverso nelle premesse che recita "Ritenuto che una diversa previsione e modalità di deroga acustica unitamente ad una maggiore flessibilità orientata all'utilizzo anche di aree diverse ed ulteriori rispetto a quello di cui all'elenco ed alla tavola allegati al Piano di Zonizzazione acustica (Allegato A), possa consentire una miglior gestione degli eventi aggregativi sul territorio ed il dispiegamento dei loro effetti positivi riguardo la vitalità e socialità della città" aggiungendo "non escludendo procedimenti di verifica, ad un anno dalla presente, sulla tenuta delle variazioni introdotte, normalmente messi in campo per tutte le gestioni innovative a forte impatto territoriale e sui servizi erogati;"

- riscrivere la proposta di modifica di cui all'ultimo punto del dispositivo di seguito riportato inserendo le parti sottolineate:

l'art. 11, comma 4 del Regolamento di attuazione allegato al Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale è sostituito dal seguente:

"la deroga potrà essere concessa dal dirigente competente per un massimo di 30 giornate nell'arco di un anno solare per ogni area definita dall'art. 9 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

Nel caso di eventi di particolare rilevanza per l'Amministrazione Comunale, il Dirigente competente, sentita la Giunta, potrà concedere deroghe temporali superiori ai 30 giorni, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/2001. Nel caso di domanda di deroga superiore ai 30 giorni dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di valutazione previsionale dell'impatto acustico contenente, anche, le misure tecnico-organizzative che s'intendono predisporre per ridurre l'impatto sui recettori residenziali più esposti. Il richiedente la deroga dovrà inoltre allegare ed eseguire a propria cura e spesa un piano di monitoraggio acustico che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione in deroga.

La deroga oltre i 30 giorni non è prevista per i pubblici esercizi di cui al precedente art. 8, comma 2".

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto così come riportati nel verbale di seduta, viene posto in votazione l'emendamento così come letto e allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

Consiglieri presenti in aula n. 21 compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli 14, contrari 7 (Zanello, Villa, Ghezzi, Commatteo, Barlozzetti, Montrasio, Pace), astenuti nessuno;

DELIBERA

le premesse che si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento

di accogliere l'emendamento così come proposto e trascritto nelle premesse

Vista la propria deliberazione n. 8 del 25/2/2016 con la quale é stato adottato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e la successiva deliberazione n. 90 del 14/11/2016 con la quale il predetto Piano é stato approvato;

Rilevato che durante questi due anni di applicazione del Piano, dopo la sua definitiva approvazione, con riguardo al solo regolamento di attuazione, ha mostrato limiti che rendono difficoltosa l'applicazione delle norme e non consentono, per l'apparente contraddittorietà di talune di esse, un'agevole interpretazione. In particolare si ritiene che:

- la facoltà prevista dal Titolo II, Sezione II, art. 11 del Regolamento di attuazione relativa alla deroga al limite temporale demandata al solo dirigente, potrebbe non consentire una valutazione su talune manifestazioni in merito al rilevante interesse pubblico;
- analogamente, il limite spaziale previsto dall'art. 9, comma 1, stesso Titolo e Sezione, non consente di far fronte ad eventuali contingenze legate, ad esempio, alla temporanea indisponibilità dell'area, ovvero all'esigenza di consentire, anche in altre aree, lo svolgimento di manifestazioni, obiettivamente orientate al pubblico interesse, effettuate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi appositamente incaricati;

Ritenuto che una diversa previsione e modalità di deroga acustica unitamente ad una maggiore flessibilità orientata all'utilizzo anche di aree diverse ed ulteriori rispetto a quello di cui all'elenco ed alla tavola allegati al Piano di Zonizzazione acustica (Allegato A), possa consentire una miglior gestione degli eventi aggregativi sul territorio ed il dispiegamento dei loro effetti positivi riguardo la vitalità e socialità della città, non escludendo procedimenti di verifica, ad un anno dalla presente, sulla tenuta delle variazioni introdotte, normalmente messi in campo per tutte le gestioni innovative a forte impatto territoriale e sui servizi erogati;

Vista e richiamata la normativa di riferimento;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto così come riportati nel verbale di seduta;

Preso atto dell'esito della votazione che accoglie l'emendamento presentato dalla Giunta Comunale, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera emendata così come sotto riportato;

Consiglieri presenti in aula n. 21 compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli 14, contrari 7 (Zanello, Villa, Ghezzi, Commatteo, Barlozzetti, Montrasio, Pace), astenuti nessuno;

DELIBERA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- di modificare il Regolamento di attuazione allegato al Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, così come sotto dettagliato e come risultante dall'emendamento sopra riportato:

- all'art. 8, comma 2 é aggiunto, infine, il seguente periodo: **"Possono, altresì ed entro gli stessi limiti, usufruire della deroga anche altri locali pubblici non collocati nelle aree di cui allo specifico allegato di cui al predetto art. 9, solo a seguito di autorizzazione del Dirigente competente, sentita la Giunta, rilasciata a seguito di specifica domanda alla quale dovrà essere allegato obbligatoriamente un documento contenente le misure tecnico-organizzative che s'intendono predisporre per ridurre l'impatto sui recettori residenziali più esposti."**
- all'art. 9, comma 1 dopo il primo periodo è inserito il seguente: **"In caso di temporanea indisponibilità di talune delle aree di cui all'elenco ed alla tavola allegati al Piano di Zonizzazione acustica (Allegato A), le manifestazioni possono essere effettuate in altre aree non comprese nell'elenco di cui sopra, sino alla cessazione delle cause d'indisponibilità", previa autorizzazione del Dirigente competente, sentita la Giunta.**
- all'art. 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: **"Le manifestazioni effettuate direttamente - anche con il concorso di soggetti terzi appositamente incaricati - dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle prerogative istituzionali ad essa attribuite dalle leggi, possono essere effettuate su qualunque area pubblica o privata messa a disposizione.**
- all'art. 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 3: **Entrambe le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 possono usufruire della deroga prevista dal successivo art. 11, comma 4";**
- all'art. 11, comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: **"Sono fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 9, comma 3, secondo periodo.";**
- l'art. 11, comma 4 è sostituito dal seguente:
"la deroga potrà essere concessa dal dirigente competente per un massimo di 30 giornate nell'arco di un anno solare per ogni area definita dall'art. 9 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/2001.
Nel caso di eventi di particolare rilevanza per l'Amministrazione Comunale, il Dirigente competente, sentita la Giunta, potrà concedere deroghe temporali superiori ai 30 giorni, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/2001. Nel caso di domanda di deroga superiore ai 30 giorni dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di valutazione previsionale dell'impatto acustico contenente, anche, le misure tecnico-organizzative che s'intendono predisporre per ridurre l'impatto sui recettori residenziali più esposti. Il richiedente la deroga dovrà inoltre allegare ed eseguire a propria cura e spesa un piano di monitoraggio acustico che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione in deroga.
La deroga oltre i 30 giorni non è prevista per i pubblici esercizi di cui al precedente art. 8, comma 2".

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del TUEL n. 267/2000, con voti favorevoli 14, contrari 7 (Zanello, Villa, Ghezzi, Commatteo, Barlozzetti, Montrasio, Pace), astenuti nessuno

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cicchetti Rocco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
